

CAMERA DEI DEPUTATI N. 482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, ALESSI, ANSELMI, AZZOLINI, BIANCHINI, BONFER-
RONI, BORRA, BORRI, CARELLI, CACCIA, CAFARELLI, COLONI,
CRISTOFORI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GOT-
TARDO, LIA, LUCCHESI, LUSENTI, MELELEO, MENSORIO, ORSE-
NIGO, PATRIA, PERANI, PERRONI, PORTATADINO, RAVASIO, RI-
GHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SILVESTRI, SINE-
SIO, VAIRO, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI**

Presentata il 2 luglio 1987

Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio
di professioni sanitarie infermieristiche conseguiti
da cittadini italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alla legge 15 novembre 1973, n. 795, concernente la « Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 » e al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, concernente « Modificazioni all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento », l'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche si consegue con il superamento di un esame di Stato, a conclusione di un corso triennale d'insegnamento teorico e di tirocinio pratico cui si accede con il possesso di un certificato di ammissione al terzo anno di scuola media secondaria di secondo grado.

La legge 18 dicembre 1980, n. 905, prevede le disposizioni relative al diritto di stabilimento e libera professione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

Allo stato attuale della legislazione non esiste quindi alcuna normativa per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche conseguiti all'estero da parte di cittadini italiani.

Con la presente proposta di legge, si intende pertanto colmare una vera e propria lacuna della nostra legislazione, prevedendo la normativa per il riconoscimento di tali titoli da parte del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta

degli interessati, stabilendone l'equipollenza a quelli italiani.

Nel caso in cui detta equipollenza non possa essere riconosciuta, si prevede che le richieste vengano sottoposte all'esame del Ministro della sanità che, sentiti i Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, sulla base di una valutazione di ogni specifico *curriculum* scolastico, può o autorizzare il richiedente a sostenere l'esame di Stato, ovvero ad

isciversi per la frequenza all'ultimo anno del corso di studi presso una scuola italiana.

Sembra, al proponente, che la presente proposta di legge debba essere urgentemente presa in esame, dal momento che parecchi cittadini italiani, che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione infermieristica allo estero, si trovano nell'impossibilità di esercitare la stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche possono richiedere al Ministro della sanità il riconoscimento di tali titoli, anche se conseguiti prima della acquisizione della cittadinanza.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro degli affari esteri e col Ministro della pubblica istruzione, può essere stabilita l'equipollenza dei titoli conseguiti dai cittadini italiani in altri Paesi a quelli conseguiti in Italia.

3. Le richieste di cui al comma 1, relative al riconoscimento di titoli di cui non sia stata dichiarata l'equipollenza, sono sottoposte all'esame del Ministero della sanità che, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, e valutato ogni specifico *curriculum* scolastico, può autorizzare il richiedente a sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero a iscriversi all'ultimo anno del relativo corso di studi presso una scuola italiana.